

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

tra

il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali (DICEAM) dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria (ITALIA), con sede legale in via Graziella - Feo di Vito - 89122 Reggio Calabria (ITALIA), rappresentata dal Direttore, Prof. Nicola Moraci

e

la Scuola di Ingegneria Civile dell'University College of Engineering dell'Università di Teheran (IRAN), con sede legale in Enghelab Ave., 1417613131 Teheran (IRAN) rappresentata dal Direttore, Prof. Soheil Mohammadi;

Art. 1 - Fondamenti dell'accordo

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria e la Scuola di Ingegneria Civile dell'University College of Engineering dell'Università di Teheran assumono, come riferimento fondativo del presente accordo, la necessità che si instaurino relazioni di cooperazione e di scambio tra i nostri due paesi, l'Italia e l'Iran.


A partire da tale riferimento, ritengono che le istituzioni scientifiche universitarie dei due Paesi possano svolgere un ruolo decisivo per il formarsi di culture e saperi in grado di favorire processi virtuosi di integrazione e di scambio.

Art. 2 - Ambito della convenzione

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria e la Scuola di Ingegneria Civile dell'University College of Engineering dell'Università di Teheran, convengono di istituire un rapporto di collaborazione al fine di promuovere attività e progetti di reciproco interesse nell'ambito di tutti i campi riguardanti:

- l'Ingegneria Civile e Ambientale

Tale collaborazione sarà portata avanti nel pieno rispetto delle condizioni di equità e di reciproco vantaggio, con possibilità che vengano individuati,



di comune accordo, altri ambiti disciplinari e di ricerca, non solo traendo impulso da prospettive nuove, ma anche rendendo proficua l'esperienza già acquisita dagli studiosi delle due Università.

Art. 3 – Attività

Le finalità relative alla collaborazione di cui all'art. 2 del presente accordo, possono essere perseguite attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- lo scambio di docenti, ricercatori, tecnici e studenti;
- l'organizzazione congiunta di corsi di studio, percorsi di alta formazione e specializzazione, scuole estive, stages, moduli didattici e altre iniziative simili;
- la realizzazione di studi e ricerche;
- l'organizzazione congiunta di meeting, congressi, seminari per dare luogo a scambi di conoscenze ed esperienze;
- lo scambio di documentazione, opere, riviste, materiale pedagogico, esposizioni;
- la richiesta di finanziamenti congiunti ad altri organismi nazionali ed internazionali per progetti comuni.

Art. 4 – Modalità attuative

Per raggiungere gli obiettivi indicati, le due parti, di comune accordo, elaboreranno programmi e progetti di cooperazione, i quali saranno oggetto di ulteriori accordi in cui saranno specificati gli impegni che ciascuna di esse assumerà. La collaborazione potrà coinvolgere anche settori specifici delle due università, previa autorizzazione dei relativi organi responsabili e nella completa osservanza dei rispettivi regolamenti.

Art. 5 – Durata e verifica attività

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della firma delle due parti contraenti e avrà durata 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo tra le parti. Ogni modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

Art. 6

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcuno effetto dopo i 6 (sei) mesi dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso. Nel caso in cui una delle parti instauri una procedura di recesso, sia i professori sia gli studenti ancora impegnati nelle attività precedentemente iniziate conserveranno i diritti previsti dal presente accordo.

Art. 7

La sottoscrizione del presente accordo non comporta alcun obbligo finanziario da parte dei contraenti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente accordo.


Art. 8

Il presente accordo viene redatto in due versioni originali, una in italiano ed una in inglese, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Reggio Calabria, 10 giugno 2015

**Per il Dipartimento di
Ingegneria Civile, dell'Energia,
dell'Ambiente e dei Materiali
dell'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria
(ITALY)**

**Il Direttore
IL DIRETTORE
DIP.TO DICEAM
Prof. Ing. Nicola Moraci
Prof. Nicola Moraci**



**Per la Scuola di Ingegneria Civile
dell'University College of
Engineering
dell'Università di Teheran
(IRAN)**

Il Direttore

Prof. Soheil Mohammadi

University of Tehran
University College of Engineering
School of Civil Engineering